

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Centro Ascolto "La Vela"

allegato A
Pordenone il 23 III 2020 al
n° 2995 Mod. H con
liquidati € /// di cui
per imposta IPOT. € ///

Art. 1 – DENOMINAZIONE

L'Organizzazione non riconosciuta, **ODV** "Centro Ascolto La Vela", più avanti chiamata per brevità "Associazione" è nata nell'anno 2007 a Sacile, Via Ettoreo 4, c/o Casa del Volontariato.

Art. 2 – SEDE

- 1) L'Associazione ha sede a Sacile (PN) in via Ettoreo 4.
- 2) La sede legale può essere trasferita in altra città, solo con una Delibera dell'Assemblea Straordinaria di modifica dello Statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della Sede sociale all'interno del territorio comunale e i soci, in questo caso, dovranno essere avvisati tempestivamente del trasferimento.
- 3) L'Associazione opera a livello provinciale, regionale, nazionale.

Art. 3 – SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, uniformandosi ai principi del D.Lgs. 117/17 art. 5 comma 1, in seguito riportati:

- a) *Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni*
- c) *Prestazioni sociosanitarie, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 nella gazzetta ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.*

- d) *Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.*
- i) *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*

Art. 4 – PRINCIPI E FINALITA'

- 1) *L'Associazione opera principalmente nell'ascolto attento e partecipe di coloro che vivono situazioni di disagio suicidario, di dipendenze varie, disagi di coppia o convivenza, problematiche familiari, sofferenza psichica, disagio sociale e ogni altra problematica, riguardante la difficoltà di rapporto con sé stessi e gli altri.*
- 2) *L'Associazione promuove e sostiene attività di ascolto, Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, che si aggregano a partire da un disagio comune.*

Si propone pertanto:

- a. *Di prestare assistenza sociale e psicologica alle persone colpite da tali situazioni.*
- b. *Informare sull'utilizzo dei Servizi Pubblici sociosanitari, della rete sociale e dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto esistenti nel Circondario.*
- c. *Di pubblicare opuscoli, riviste, bollettini, organizzare incontri per informare la cittadinanza sulle questioni riguardanti il disagio sociale, la salute e l'Auto Mutuo Aiuto.*
- d. *Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.*

Art. 5 - SOCI VOLONTARI

- 1) I soci volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Sono soci volontari coloro che vogliono aderire e che ne condividano le finalità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

- 2) Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. (nr 7 art 32 comma D Lgs. 117/2017)
- 3) Gli associati sono tenuti a versare annualmente la quota associativa.
- 4) L'ammissione a Socio, senza distinzione di sesso, razza, età, religione viene deliberata dall' Consiglio Direttivo ed è successivamente portata a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.
- 5) L'iscrizione decorre dalla data della Delibera dell'Consiglio Direttivo, immediatamente successiva alla richiesta.
- 6) Per l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, deve essere esaurientemente motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, al pronunciamento dell'Assemblea o un altro Organo eletto dalla medesima.
- 7) Tutti i Soci hanno diritto al voto in seno all'Assemblea dei Soci, tanto Ordinaria, che Straordinaria, possono essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio ha diritto di recedere dall'associazione. La qualità di aderente non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Successivamente alla prima richiesta di adesione, l'iscrizione è tacitamente rinnovata per l'anno successivo salvo recesso, di decadenza o esclusione.
- 8) Diritti degli associati: hanno diritto ad essere informati sull'attività dell'Associazione e a partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli associati. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: visione diretta presso la sede, eventuale trasmissione per via telematica.

- 9) Gli associati sono tenuti ad osservare comportamenti congrui all'etica dell'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti e di altri soci o soggetti terzi. La mancata osservanza degli stessi comporta l'immediata sospensione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo in attesa della decisione Assembleare sul caso.
- 10) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

- 1) Sono Organi Sociali dell'Associazione oltre l'Assemblea:
Il Consiglio Direttivo.
Il Presidente.
- 2) Le cariche sociali sono tutte gratuite. È previsto il rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento degli incarichi istituzionali.
- 3) Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – ESERCIZIO SOCIALE

- 1) L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13c. 1-2 e dall'art. 14c del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo di Gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico del terzo settore.
- 2) Gli eventuali utili o avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 1.

Art. 8 – ASSEMBLEE

1) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- I. Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.*
 - II. Approva il bilancio di esercizio.*
 - III. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.*
 - IV. Delibera sull'esclusione degli associati.*
 - V. Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.).*
 - VI. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.*
 - VII. Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.*
 - VIII. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
 - IX. Approva l'ammontare della quota associativa.*
 - X. Approva gli indirizzi e le linee generali dell'attività da svolgere.*
 - XI. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.*
-
- 3) Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera semplice, fax o e-mail, a tutti i Soci o mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede Sociale, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
 - 4) Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
 - 5) L'Assemblea può essere convocata altresì, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/7 dei soci o di 1/3 dei membri dell'Consiglio Direttivo.

- 6) L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
Giorno, ora e sede della prima convocazione.
Giorno ora e sede della eventuale seconda convocazione.
Ordine del giorno.
- 7) Le Assemblee Ordinarie sono valide in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto al voto. In seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
- 8) Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei soci presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 9) Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 10) **Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:**
- a. *Modifica dello Statuto.*
 - b. *Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.*
 - c. *Nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.*
- 12) Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.
- 13) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 14) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
- 15) I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, vanno conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea.
- 2) Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate).
- 3) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette amministratori, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.
- 4) **Sono compiti dell'Consiglio Direttivo:**
 - a. *Ammettere nuovi soci.*
 - b. *Convocare le Assemblee.*
 - c. *Osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee.*
 - d. *Designare, al suo interno, il Presidente, eventuale Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.*
 - e. *Redigere il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, di ogni esercizio finanziario.*
 - f. *Decidere la sospensione degli associati per gravi motivi sino a giudizio dell'Assemblea, come previsto dall'art. 5 comma 9.*
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di Amministratore, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Se decade oltre la metà dell'Consiglio Direttivo, allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.
- 6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi, dal membro più anziano per età. È convocato ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.
- 7) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.
- 2) I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento, vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:
 - a. Rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa.
 - b. Convocare e presiedere le riunioni dell'Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
 - c. Deliberare, su tutte le questioni che per legge o per Statuto, non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o dell'Consiglio Direttivo.

Art. 11 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

- 1) **Le entrate dell'Associazione sono costituite da:**
 - a. *Contributi degli aderenti.*
 - b. *Contributi di privati.*
 - c. *Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno a specifiche e documentate attività.*
 - d. *Contributi di organismi internazionali.*
 - e. *Donazioni e lasciti testamentari.*
 - f. *Rimborsi derivanti da convenzioni.*
- 2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 3) Il patrimonio dell'Associazione è divisibile ed è costituito da beni immobili e mobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione.
- 4) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- 2) Lo scioglimento viene approvato in Assemblea Straordinaria con il voto a maggioranza qualificata, appositamente convocata dall'Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo di associati.
- 3) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13 – NORME RESIDUALI

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

Letto ed approvato dall'Assemblea dei soci del 08/10/2020

Il Presidente Morzi Bruno

Il Segretario Michela Manica